

### ENTI BILATERALI

**DOMANDA** Si chiede se i contributi concessi dagli Enti bilaterali ai sindacati che si recano nelle aziende dove nessun dipendente ha questa posizione a svolgere l'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, sono sottoposti alla ritenuta d'acconto del 4%

**RISPOSTA** Circa l'applicabilità del prelievo alla fonte del 4 per cento, previsto dall'art. 28, secondo comma del D.P.R. n. 600/73, l'Amministrazione finanziaria, con la Ris. Min. n.150 del 5 giugno 1995, ha affermato che, per quanto concerne l'individuazione dei destinatari della norma, con l'uso del termine "imprese", il Legislatore ha inteso riferirsi all'attività dal cui esercizio deriva reddito di impresa, specificando che la ritenuta in parola si applica anche ai contributi assegnati ad enti non commerciali che hanno eseguito reddito d'impresa.

Nel caso di specie, considerato che l'attività del Sindacato è svolta in conformità alle finalità istituzionali e, quindi, non è di tipo commerciale, si ritiene che, all'erogazione dei contributi in parola, non si applica la ritenuta alla fonte del 4% per cento.

### ACQUISTO CARBURANTI - FATTURAZIONE DIFFERITA

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, con riferimento agli acquisti di carburante, è possibile usufruire della fatturazione con modalità differita

**RISPOSTA** L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, ha precisato che è possibile usufruire della fattura differita, a condizione che posseda le caratteristiche del documento di trasporto o equipollente, riportante i dati identificativi delle parti nonché qualità, quantità e prezzo dei beni ceduti.

In occasione dell'incontro tenutosi presso la Confcommercio il 7 maggio 2018, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che la scheda carburanti può essere considerata un documento equipollente, purché riporti gli elementi sopra specificati.



## FATTURAZIONE ELETTRONICA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un contribuente obbligato dal 1° gennaio 2019 all'emissione della fattura elettronica anche nei confronti dei privati, possa o meno avvalersi per l'invio delle fatture stesse del proprio intermediario

**RISPOSTA** Con il Provvedimento del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio, il cedente/prestatore può avvalersi dei servizi (e, quindi, dei canali di colloquio con il "Sdl") di intermediari, anche diversi dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, individuati all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

## ERRORI 730 PRECOMPILATO

---

**DOMANDA** In tema di 730 precompilato, si chiede di conoscere se è possibile correggere gli errori commessi in sede di modificata della dichiarazione inviata

**RISPOSTA** Se, dopo aver trasmesso il 730, ci si accorge di aver commesso un errore, è possibile annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Dopo il 20 giugno, è comunque possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata, presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. In alternativa, è possibile trasmettere, tramite l'applicazione web, un modello Redditi correttivo entro il 31 ottobre ovvero integrativo dopo il 31 ottobre.

## ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, le spese sostenute nel 2017 per l'abbonamento al trasporto pubblico, possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi 2018

**RISPOSTA** Come noto, la legge di bilancio 2018 ha reintrodotto la detrazione Irpef del 19% relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro (nuova lettera i-decies, comma 1, articolo 15, Tuir). La detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 e, quindi, potrà essere fatta valere con la dichiarazione dei redditi che verrà presentata il prossimo anno, ovvero la dichiarazione 2019, in relazione al periodo d'imposta 2018.

## TERMINE DI NOTIFICA DI CARTELLE DI PAGAMENTO DI IMPOSTE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere qual è il termine per la notifica della cartella di pagamento riguardante imposte relative a componenti di reddito accertati e non contestati

**RISPOSTA** La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 19315 de 2017 ha affermato che l'avviso di accertamento, resosi definitivo per mancata impugnazione, dà luogo alla nascita di un credito da iscrivere a ruolo e notificare al contribuente, a mezzo di cartella di pagamento, entro il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 25. Comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973.

Invece, il credito erariale accertato in sede contenziosa dev'essere indicato in una cartella da notificare entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. e non quello di decadenza biennale sopra indicato.

## GIFT CARD

**DOMANDA** Si chiede di conoscere le procedure da seguire per il corretto utilizzo delle cosiddette "gift card", in particolare, in merito alla certificazione dei corrispettivi.

**RISPOSTA** Le "gift card" sono carte prepagate, ricaricabili, sulle quali sono memorizzate somme di denaro preventivamente versate dall'utilizzatore e progressivamente scaricate a fronte del loro utilizzo.

Sul trattamento fiscale da applicare alla vendita e/o alla ricarica delle carte prepagate, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 160/E del 30 maggio 2002, aveva, inizialmente, sostenuto che la vendita delle tessere magnetiche, non configurandosi come emissione di moneta elettronica, in quanto le medesime tessere non sono strumenti di pagamento, doveva considerarsi una cessione di beni e/o prestazione di servizi e, come tale, da assoggettare ad Iva al momento della consegna.

Tuttavia, a seguito di un approfondimento sul tema, è emerso che l'Amministrazione finanziaria ha cambiato successivamente il proprio orientamento, sostenendo che, nell'ipotesi in cui i beni e i servizi per i quali è effettuato il pagamento non siano conosciuti e specificatamente individuati al momento del versamento, l'incasso del danaro da parte dell'esercente a fronte della cessione della carta prepagata (o della "ricarica" di questa), non costituisce "corrispettivo", ma una semplice "cessione di denaro" fuori campo IVA, ex art. 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., consulenza giuridica n. 954-8 del 15 luglio 2014, non pubblicata).

Pertanto, non essendo avvenuta alcuna cessione di beni o prestazione di servizi, non sussiste l'obbligo della certificazione tramite emissione dello scontrino fiscale, che sarà invece emesso regolarmente al momento della spendita dell'importo contenuto nella carta prepagata.

